

Normativa sulla sostituzione dei docenti assenti.

Scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia si procede alla nomina di supplenti anche per assenze di un solo giorno.

Scuola primaria

Nella scuola primaria non si procede al conferimento della supplenza per le assenze fino a 5 giorni se è possibile utilizzare personale interno al **plesso** per *"la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa"* non programmate dal collegio docenti per: *"attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari."* (CCNL 29/11/2009 Art. 28, comma 5).

Con le modifiche dell'organizzazione della scuola primaria introdotte dai regolamenti attuativi dell'art. 64 della legge 133/08, le ore di contemporaneità, salvo per inglese, sono quasi inesistenti.

Se nel **plesso** non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne siano a sufficienza per garantire l'intero orario di servizio **si deve procedere** alla sostituzione con personale supplente anche per le assenze fino a 5 giorni.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

L'art. 22 comma 6 della Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) recita:

"Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto."

Pertanto le scuole hanno l'**obbligo** di nominare subito i supplenti, a partire dal 1° giorno, tutte le volte che l'assenza del titolare supera i 15 giorni.

Quando l'assenza è inferiore a 15 giorni, prima di chiamare il supplente **va valutata la possibilità** di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso volontariamente disponibile.

Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che siano rientrati dopo il 30 Aprile a disposizione della scuola, ai sensi dell'art. 37 del CCNL, oppure quel giorno siano senza classe per situazioni particolari (viaggi, stage, ecc.).

Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d'obbligo, per massimo 6 ore settimanali.

La possibilità di utilizzare i docenti in servizio, per coprire le assenze brevi, è molto spesso impraticabile, vista la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre e l'attribuzione degli spezzoni fino a 6 ore al personale in servizio nella scuola, che si è reso disponibile.

Una sentenza della Corte dei Conti del 19/4/2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto i docenti a disposizione, o che avevano dato la disponibilità, non risultavano sufficienti a garantire la copertura dell'assenza.

In tutti gli ordini di scuola **non è consentita la sostituzione degli assenti attraverso lo sdoppiamento delle classi**, se non in casi di emergenza. In tale situazione sarebbe interrotta la regolare attività didattica tanto degli

alunni "*distribuiti*" quanto di quelli che li "*accolgono*" e sarebbe messa a rischio la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti (se l'affollamento dell'aula andasse oltre i parametri previsti dalla normativa e dal piano di evacuazione).

Anche "***l'ammassamento***" di più classi in aula magna, in palestra, ecc., non è praticabile in quanto, oltre non garantire il diritto allo studio, impedisce la normale vigilanza dato l'alto numero di minori affidati al docente.

Non è consentito, se non in casi di emergenza, nemmeno l'utilizzo delle compresenze in quanto queste sono previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (L. 104/92) o dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) e la loro "***scissione***" introduce un impoverimento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato che tutte le legittime soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, può provvedere alla chiamata del supplente anche per assenze inferiori ai 15 giorni.

La mancanza di risorse economiche non è motivo valido per ignorare la normativa vigente volta a salvaguardare il diritto allo studio, fine primario della scuola. Si veda in proposito le note MIUR n. 3338 del 25 novembre 2008, n. 3545 del 29 aprile 2009 e n. 14991 del 6 ottobre 2009.